

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1967

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo

ONOREVOLI SENATORI. — Le numerose e importanti innovazioni introdotte dal nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato hanno determinato difformità di trattamento fra tale personale e quello militare in relazione ad alcune situazioni giuridiche corrispondenti od analoghe.

Dette innovazioni, ispirate a concezioni evolutive che già avevano formato oggetto di approfondita elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale, costituiscono l'affermazione di principi generalissimi in materia di pubblico impiego e rendono necessarie opportune modifiche agli ordinamenti militari

per adeguare ai principi stessi la disciplina delle indicate situazioni. Tali modifiche, peraltro, non possono che essere limitate a quelle che risultino compatibili con le esigenze delle istituzioni militari e con la natura dello specifico rapporto cui il personale militare è vincolato.

Sulla base delle suddette considerazioni preliminari, è stato predisposto l'unito disegno di legge, del quale si illustrano i singoli articoli.

Com'è noto, lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, nel porre il divieto di esercitare altre professioni o di intraprendere un'attività commerciale o industriale o di accettare cariche in società costituite a fine di lucro (salvo talune eccezioni), prevede all'articolo 63 l'istituto della diffida, la quale ha lo scopo di contestare all'impiegato l'inosservanza del suddetto divieto prima di adottare il provvedimento di cessazione dal servizio, consentendogli il rientro nella legalità. Tale protezione non è esplicitamente stabilita per i militari delle Forze armate provvisti di rapporto d'impiego di carattere stabile (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo), nei confronti dei quali, inoltre, nessuna norma contempla la posizione di stato in cui l'interessato deve essere collocato e il trattamento di quiescenza che gli dev'essere corrisposto in caso di risoluzione del rapporto di impiego per l'esercizio di attività incompatibile.

A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge il quale, estendendo al personale militare dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica l'istituto della diffida, prevede una nuova causa di cessazione dal servizio (per decadenza), in relazione alla quale precisa il trattamento di quiescenza spettante (pensione o indennità per una volta tanto, a seconda che il servizio effettivo prestato raggiunga il minimo di venti anni ovvero sia inferiore ad esso) e la posizione di stato da attribuire (riserva, complemento, riserva di complemento o congedo, a seconda dei casi).

L'articolo 2, dopo aver stabilito per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il divieto di esercitare altre professioni o attività incompatibili, attualmente non previsto dalle relative leggi sullo stato, estende, con le necessarie varianti, le norme contenute nell'articolo 1 del provvedimento al personale militare del suddetto Corpo, nonchè a quello della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono al divieto in parola.

L'articolo 3 è inteso ad estendere al personale militare alcune delle disposizioni previste per gli impiegati civili in aspettativa per infermità non dipendente da causa di

servizio, e precisamente quelle riguardanti il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e il computo per intero (ora limitato alla metà) ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza del relativo periodo.

Gli articoli 4 e 5 del provvedimento dettano, in materia disciplinare, norme intese ad estendere, con opportuni adattamenti, al personale militare talune disposizioni degli articoli 92 e 119 dello statuto degli impiegati civili, i quali prevedono, rispettivamente, che:

la sospensione cautelare disposta nei confronti dell'impiegato cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo, nella debita forma, entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato stesso il provvedimento di sospensione;

in caso di annullamento del provvedimento disciplinare per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario, l'eventuale nuovo procedimento disciplinare a carico dell'impiegato non può instaurarsi qualora siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui è pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ovvero della data di registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

I suddetti termini sono stati stabiliti allo scopo di ovviare all'inconveniente lamentato nel precedente ordinamento a causa delle lungaggini procedurali che protraevano la condizione d'incertezza dell'impiegato, tanto più grave se a suo carico erano stati adottati provvedimenti cautelari.

La fissazione di analoghi termini perentori per il compimento di atti del procedimento disciplinare riguardante gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o in servizio continuativo che si trovino nelle anzidette situazioni appare quanto mai opportuna. Peraltro, tenuto conto che le particolari condizioni d'impie-

go dei militari possono ostacolare la speditezza di azione dell'Amministrazione, si ravvisa di stabilire termini di sessanta giorni. A ciò provvedono gli articoli 4 e 5 in esame, rispettivamente per i due casi sopraindicati. Le norme contenute nel primo di tali articoli si riferiscono soltanto agli ufficiali in quanto la fattispecie non può riguardare i sottufficiali e i militari di truppa, nei cui confronti l'adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego è condizionata ad un procedimento penale o disciplinare in atto (articolo 20 della legge 31 luglio 1954, n. 599; articolo 9 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e norme analoghe per i sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia); inoltre, dette norme non sono applicabili al Corpo degli agenti di custodia, per il quale non è prevista la sospensione precauzionale dall'impiego.

Quanto ai successivi articoli 6, 7, 8 e 9 si chiarisce quanto segue.

A norma dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessa a domanda dal servizio permanente consegue il diritto a pensione qualora abbia raggiunto:

a) il limite minimo di venti anni di servizio effettivo, ridotto di un terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva (se ufficiale della Marina) o del servizio di volo (se ufficiale dell'Aeronautica). Tale riduzione non può superare cinque anni;

b) un'età non inferiore a quella corrispondente al limite previsto per la cessazione dal servizio permanente, ridotta di tre anni e, con la limitazione sopraindicata, di un terzo della navigazione o del servizio di volo eventualmente prestati.

L'ufficiale superiore che non abbia raggiunto l'età suddetta, ma almeno quella richiesta per il grado di capitano o tenente di vascello, ha egualmente diritto a pensione, la quale però è liquidata sulla base degli assegni che avrebbe percepito se fosse rimasto in detto grado.

Le suddette disposizioni si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza, in vir-

tù dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Norme sostanzialmente analoghe, salvo quella riguardante la possibilità per gli ufficiali superiori di liquidare la pensione sul grado di capitano, sono previste per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'articolo 31 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86.

Per i sottufficiali e i militari di truppa in servizio permanente o in servizio continuativo il diritto a pensione è riconosciuto alla sola condizione del raggiungimento del ventesimo anno di servizio (articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza in base alla legge 17 aprile 1957, n. 260; articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460; articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709; articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833; articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168; articoli 33 e 100 della legge 18 febbraio 1963, numero 173).

L'istituto equivalente alla cessazione dal servizio permanente a domanda è, per gli impiegati civili, la risoluzione del rapporto d'impiego per dimissioni, in relazione alla quale l'articolo 125 dello statuto di detti impiegati, innovando al precedente ordinamento che escludeva l'impiegato dimissionario da ogni diritto a pensione o indennità (articolo 49 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), prevede il seguente trattamento di quiescenza:

pensione, se sia stata raggiunta un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, ridotta di cinque anni, e siano stati prestati almeno venti anni di servizio effettivo, ovvero, qualunque sia l'età, se tale servizio abbia raggiunto il limite di venticinque anni;

indennità per una volta tanto, negli altri casi.

Da quanto sopra risulta che soltanto per l'ufficiale non è previsto, in caso di cessazione dal servizio a domanda, il diritto a pensione alla sola condizione del compimento di un limite minimo di servizio, indipen-

dentemente dall'età. Sia all'ufficiale che al sottufficiale e al militare di truppa, poi, non è riconosciuto il diritto all'indennità per una volta tanto nel caso in cui non siano state raggiunte le condizioni per il conseguimento della pensione.

Ad estendere i suddetti benefici al personale militare in servizio permanente o in servizio continuativo sono intesi gli articoli 6, 7, 8 e 9, rispettivamente per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i sottufficiali di dette Forze armate e dei Corpi di polizia e per i militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi medesimi.

Con gli stessi articoli 6 e 7 si provvede, inoltre, a modificare le norme di stato riguardanti il richiamo in servizio dell'ufficiale in aspettativa per motivi privati nel

caso in cui egli si trovi compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dell'avanzamento. In tale caso è previsto che l'ufficiale è richiamato d'autorità (articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e articolo 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288), mentre per il sottufficiale è stabilito che egli può essere richiamato soltanto a domanda (articolo 17 della legge 31 luglio 1954, n. 599; articolo 18 della legge 3 aprile 1958, n. 460; articolo 18 della legge 18 febbraio 1963, n. 173). Per ragioni di uniformità si stabilisce anche per gli ufficiali la normativa vigente per i sottufficiali, opportunamente sostituendo le menzionate disposizioni di legge.

L'articolo 10 indica l'onere finanziario derivante dal provvedimento e i relativi mezzi di copertura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro della difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

L'ufficiale e il sottufficiale cheentino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.

Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.

Art. 2.

Con la professione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

All'ufficiale e sottufficiale del servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, nonché al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma, dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 13 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni:

a) le attribuzioni del Ministro della difesa sono esercitate dal Ministro delle finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal Ministro dell'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Ministro di grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

b) l'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio permanente per decadenza è in ogni caso collocato nella riserva.

Art. 3.

Durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio all'ufficiale

e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennità.

Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 4.

La sospensione precauzionale dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare, è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del secondo comma dell'articolo 51 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale il provvedimento di sospensione.

Art. 5.

Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare all'ufficiale o al sottufficiale in servizio permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia

pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

Art. 6.

Gli articoli 25 e 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. — « L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dello avanzamento, è richiamato in servizio, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami.

L'ufficiale in aspettativa per infermità che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

È parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 43. — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo del servizio di navigazio-

ne prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione può essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purchè abbiano compiuto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione è loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

Art. 7.

L'articolo 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'articolo 31 della legge stessa, modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — « L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

È parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo ».

Art. 31. — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore	anni 62
maggiore generale ispettore	» 59
colonnello	» 57
tenente colonnello	» 55
maggiore	» 53
capitano, tenente e sottotenente . .	» 51

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità, e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli è collocato nella riserva e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma dell'articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente:

« Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

Art. 10.

All'onere annuo di lire 29.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.